

# **COMUNE DI CORMANO**

(Provincia di Milano)

## **REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

(EX ART. 198, 2° COMMA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152 e s.m.i.)

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 3/07/2013  
Modificato con deliberazione G.C. n. 87 del 17/05/2021**

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## **Articolo 1 – obiettivi e scopo del presente regolamento –**

### **DICHIARAZIONE D'INTENTI**

Il Comune di Cormano è da anni attento alle tematiche ambientali ed intende perseguire con la propria azione amministrativa significativi interventi di tutela e di conservazione dell'ambiente, che si pone come obiettivo fondamentale e trasversale dell'azione amministrativa per conseguire un reale grado di sostenibilità ambientale, capace di incidere sulle economie e sui comportamenti sociali, promuovendo a tutti i livelli l'eco-efficienza.

La politica ambientale comunale intende quindi consentire l'attuazione di un piano di azione locale ispirato ai principi di sostenibilità ambientale.

Uno dei campi d'azione privilegiati è rappresentato dalla corretta gestione dei rifiuti.

Seguendo la strategia indicata dall'Unione Europea per trattare la questione rifiuti, *“differenziare il più possibile, per ridurre sempre più i rifiuti generici, e ridurre la quantità di rifiuti prodotti”*, il Comune di Cormano intende basare le proprie linee di azione sulle seguenti azioni:

- la massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- la riduzione della produzione complessiva di rifiuti, in particolar modo di imballaggi;
- la promozione di una cultura ambientale diffusa;

Secondo tale logica il Comune si impegna a:

#### **1) incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata attraverso:**

- il potenziamento delle campagne di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, anche con l'introduzione della figura dell'accertatore, che sorvegli le operazioni di raccolta domiciliare delle diverse frazioni di rifiuto, nell'ottica di sensibilizzare i cittadini a differenziare sempre meglio il proprio rifiuto.

- l'esecuzione periodica di campagne di analisi merceologica del rifiuto, soprattutto della frazione secca, frazione maggiormente suscettibile di contenere delle riserve di frazioni recuperabili, ancora intercettabili, allo scopo di consentire la conoscenza del rifiuto che produciamo e poter intervenire per ridurlo e differenziarlo con azioni mirate e pertinenti.

#### **2) incentivare la riduzione dei rifiuti prodotti sul proprio territorio attraverso la promozione di alcune “buone pratiche”, quali:**

- l'uso potabile dell'acqua del rubinetto, così da ridurre la vendita di acqua in bottiglia e conseguentemente la produzione di rifiuti da imballaggi in plastica.

- la sostituzione dell'acqua in bottiglia con l'acqua in caraffa nelle sedute del Consiglio Comunale e nelle mense scolastiche.

- l'utilizzo di pannolini lavabili e riutilizzabili negli asili e presso le famiglie;

- la riduzione dell'uso di prodotti “usa e getta” quali stoviglie in plastica e sacchetti per la spesa a perdere;

- i progetti di dematerializzazione dei documenti, attraverso l'implementazione del trasferimento informatico di documenti, allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti cartacei;

- il sostegno e la promozione di iniziative capaci di ridurre la produzione e il consumo di imballaggi a perdere, quali la promozione di accordi per la creazione di punti vendita di prodotti sfusi, dunque privi di imballaggio;

### **3) promuovere una cultura ambientale diffusa, attraverso:**

- l'attività di comunicazione e formazione;

- la creazione di occasioni rivolte alla cittadinanza dedicate ad approfondire le varie tematiche ambientali e diffondere conoscenze sui comportamenti virtuosi attuabili già dai singoli cittadini;

- accogliere le esperienze positive sviluppate altrove, ed aderire a protocolli d'intesa con altri Enti per partecipare attivamente a processi condivisi, anche a scala sovracomunale, di crescente e concreta attenzione alla conservazione dell'ambiente.

## **Articolo 2 – Riferimenti normativi e campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed i servizi di igiene urbana su tutto il territorio Comunale, nell'osservanza dei principi generali e di quanto stabilito dalle norme e regolamenti sovraordinati, ed in particolare dal D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 " *Norme in materia ambientale*" e s.m.i.,

In particolare il presente Regolamento, stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, della raccolta differenziata, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 152/06;
- d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche.
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) D. Lgs. 152/2006, ;
- f) Le buone norme per garantire la protezione e la salvaguardia dell'ambiente attraverso la riduzione complessiva dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, la differenziazione spinta dei rifiuti prodotti, il loro recupero e riutilizzo sotto diverse forme.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti individuati dall'art. 185 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, per i quali sono vigenti specifiche normative.

## **Articolo 3 - Definizioni**

### **1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I, SI INTENDE PER:**

- A) "RIFIUTO":** QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI IL DETENTORE SI DISFI O ABBA L'INTENZIONE O ABBA L'OBBLIGO DI DISFARSI;
- b) "rifiuto pericoloso":** rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del citato decreto;
- c) "oli usati":** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico"** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- e) **“autocompostaggio”**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **“produttore di rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) **g): “produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) **m) “prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- j) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- k) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- l) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- m) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
- n) nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del citato decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) **“rigenerazione degli oli usati”** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- w) **z) “smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del citato decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- x) **aa) “stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, o di messa in riserva di rifiuti
- y) **bb) “deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- z) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- aa) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- bb) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- cc)** devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- dd)** per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo;
- ee) ll) "gestione integrata dei rifiuti":** il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- ff) oo) spazzamento delle strade:** modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
- gg) mm) "centro di raccolta":** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; decreto 8 aprile 2008, decreto ministeriale 13 maggio 2009;
- hh) piattaforma ecologica** area presidiata ed allestita, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, soggetta ad autorizzazione provinciale ai sensi degli artt. n. 208 e n. 210 del D. lgs 152/06 ed art. 16 della L.R. n. 26 del 12/12/2003. Nella piattaforma possono essere svolte le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto e la valorizzazione dei rifiuti conferiti. E' ad esempio possibile effettuare il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio sul territorio, la compattazione (anche con impianti fissi), la triturazione ed una preventiva selezione (es. smontaggio di ingombranti) del materiale conferito. Qualora venga previsto il trasbordo della frazione organica presso l'impianto, questa deve essere stoccata in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura ed avviata agli impianti di recupero entro le 48 ore.
- ii) imballaggio:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- jj) imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- kk) imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- ll) imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- mm) rifiuti domestici :** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- nn) rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
- oo) frazione secca o rifiuto secco:** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
- pp) rifiuto secco riciclabile:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- qq) vetro:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- rr) barattoli o scatolame:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- ss) carta:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, contenitori poliaccoppiati, ecc. ).
- tt) plastica:** si intendono gli imballaggi previsti dall'ultimo accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI.
- uu) rifiuti verdi o rifiuti vegetali:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- vv) rifiuti ingombranti:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- ww) beni durevoli:** si intendono i beni di cui all'art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.

- xx) rifiuto proveniente dalle operazioni di spazzamento stradale:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- yy) rifiuti mercatali:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- zz) rifiuti cimiteriali:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- aaa) conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- bbb) raccolta domiciliare:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- ccc) raccolta su chiamata:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;
- ddd) cernita:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- eee) trasporto:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

## **Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti URBANI E ASSIMILATI**

Ai sensi dell' art. 184 del d.lgs. 152/2006, i rifiuti vengono classificati nel seguente modo:

- a) Secondo l'origine in:**  
*a. 1) rifiuti urbani*  
*a. 2) rifiuti speciali*
- b) Secondo le caratteristiche di pericolosità in:**  
*b. 1) rifiuti pericolosi*  
*b.2) rifiuti non pericolosi*

Sono **rifiuti urbani** quelli indicati al comma 2 dell'art 184 del D. Lgs 152/2006 e cioè:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali**, quelli indicati al comma 3 del medesimo articolo sopra riportato e cioè:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. . A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano tali:

- batterie e pile;
- prodotti farmaceutici/medicinali inutilizzati, scaduti o avariati;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- siringhe abbandonate sul territorio comunale;
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- apparecchiature elettroniche fuori uso quali: frigoriferi e frigocongelatori, tubi catodici e lavatrici e lavastoviglie;
- accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose;
- Oli minerali da autotrazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e sulla base del presente regolamento sono **rifiuti assimilati agli urbani**, per qualità e quantità, i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, ospedali, istituti di cura e affini, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani, con le esclusioni di cui ai successivi capoversi e con le limitazioni quantitative specificate nella tabella sotto riportata;

- Non sono assimilabili ai rifiuti urbani**, nel rispetto dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- non sono assimilabili ai rifiuti urbani**, nel rispetto dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (*cioè ai limiti che individuano gli esercizi di vicinato, corrispondenti a quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;*).
- non sono assimilabili ai rifiuti urbani**, i rifiuti da imballaggi terziari,
- non sono assimilabili ai rifiuti urbani** i rifiuti al cui recupero debbano per legge provvedere a propria cura e spese i produttori e/o i detentori
- Inoltre, al fine di consentire il deposito temporaneo dei rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della Provincia di Milano e nel rispetto della normativa vigente, costituisce condizione necessaria per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali direttamente conferiti presso la piattaforma il rispetto dei **limiti quantitativi** riportati in tabella. Il limite è da intendersi riferito al quantitativo, suddiviso per ogni frazione di rifiuto, conferito presso la Piattaforma da ogni singolo utente nell'arco temporale di sette giorni:

Tipologia	Quantitativo massimo assimilabile
inerti	2 mc
indumenti smessi	2 mc
plastica	2 mc
materiale ferroso	2 mc
legno	4 mc
sfalci del verde	5 mc
vetro	2 mc
lastre in vetro	1 mc

<b>Tipologia</b>	<b>Quantitaivo massimo assimilabile</b>
carta/cartone	5 mc
pneumatici	n. 4 pneumatici
cartucce esauste toner	n. 10 toner
ingombranti	10 mc
oli e grassi vegetali e animali	10 lt
accumulatori al piombo	n. 2
Frigoriferi e frigocongelatori	n.1
televisori/monitor	n. 1
batterie e pile	1 contenitore 60 l
Componenti elettronici	n. 3
farmaci scaduti	n. 10 confezioni
lampade a scarica	n. 10
oli minerali	5 lt.
prodotti e contenitori T/F	1 mc
Siringhe usate	1 contenitore 60 l

Al fine di consentire un agevole e continuativo accesso alla Piattaforma comunale da parte dell'utenza, il comune potrà prevedere restrizioni in alcuni giorni e/o orari di accesso alla Piattaforma Ecologica Comunale per il conferimento di tutte o alcune categorie di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

**I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al servizio pubblico e devono essere smaltiti a cura e spese dei produttori o detentori.**

Per le utenze produttrici di rifiuti speciali e/o assimilati agli urbani è possibile il ricorso a convenzione diretta con il gestore del servizio individuato dal Comune o con altro gestore opportunamente autorizzato per la raccolta, anche domiciliare, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti presso la propria sede. Le spese conseguenti sono direttamente a carico dell'utente che ne fa richiesta.

Il ricorso a convenzione diretta non dà titolo all'utente a richiedere sgravi o riduzioni sulla Tariffa di Igiene Urbana.

## **Articolo 5 - Competenze del Comune**

Compete al Comune, che la esercita in regime di privativa – nelle forme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e. s.m.i. - **la gestione integrata** delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani e delle operazioni di igiene urbana e spazzamento manuale o meccanizzato del suolo pubblico, **su tutto il territorio comunale**.

Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla **gestione integrata** (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:

- a) vigilare e assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza
- b) definire le modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- c) definire le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio assimilate ai rifiuti urbani, in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;
- e) assicurare l'attuazione di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L.R. 26/2003, L.R. 12/2007 (e loro modifiche integrazioni), e una riduzione della produzione totale del rifiuto prodotto;

Il Comune potrà istituire, ai sensi e nelle forme previste dalla legge D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, da effettuare previa convenzione con i produttori degli stessi.

Il Comune potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune fornisce alla Regione e alla Provinciae agli altri Enti competenti in materia le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti.

Il Comune provvede alla costante informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi

## **Articolo 6 - Divieti ed obblighi degli utenti**

Gli utenti che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani devono attenersi alle norme di conferimento dettate dal presente regolamento.

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie cura e spese alla loro gestione in modo adeguato e distinto dal flusso dei rifiuti urbani e assimilati, stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone nonché al decoro urbano.

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel sottosuolo, compresi gli alvei, le sponde dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

Il divieto opera sia su aree pubbliche che su aree private.

E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni altra disposizione adottata dall'Amministrazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento è considerato abbandono anche il deposito improprio dei rifiuti o di qualsiasi materiale ai piedi dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata.

Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

**Sono vietati:**

- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- incendiare rifiuti di qualsiasi natura
- l'utilizzo di contenitori diversi da quelli stabiliti per ogni frazione di rifiuto;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento dei rifiuti in posto diverso dal bordo strada, nei pressi del proprio numero civico;
- per le abitazioni pluriutenze (condomini o corti), il conferimento dei rifiuti in modo singolo e non cumulativo per tutte le utenze;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori e dei cestini stradali;
- l'abbandono anche di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi di animali d'affezione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.
- l'introduzione dei rifiuti urbani o ingombranti nei cestini stradali e il loro abbandono a fianco degli stessi.

Chi - sulle strade, sui marciapiedi e altre aree, anche verdi, soggette al transito e allo svago - conduce animali, è tenuto al rispetto dell'igiene pubblica e dell'ambiente. E' fatto obbligo pertanto a chi conduce animali in luoghi pubblici, oltre a quanto contemplato nell' articolo 54 bis del Regolamento di Polizia urbana, di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni prodotte dall'animale e ad introdurle in contenitori chiusi, che dovranno essere depositati nei cestini stradali porta-rifiuti.

I proprietari o detentori degli animali che non fossero muniti di apposita paletta o altro strumento per la raccolta delle deiezioni, sono assoggettati alla sanzione di cui al articolo 54 bis del Regolamento di Polizia urbana.

## ***Articolo 7 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI***

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. (art. 191 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.)

Le ordinanze sono comunicate al Gestore del servizio e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi, fatte salve le proroghe nei limiti consentiti dalla legge.

## ***Articolo 8 – TARES – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi***

Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati è istituita, con decorrenza 1° gennaio 2013, la TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

La tariffa del tributo comunale è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158 ed è disciplinata nel Regolamento che istituisce e dispone l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Detti costi sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'assegnatario dell'appalto di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune può incentivare alcune pratiche ritenute particolarmente meritorie stabilendo misure premiali per chi le attua.

## TITOLO II –RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

### **Articolo 9 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta**

Il presente Titolo riguarda le modalità operative per le attività di raccolta delle varie frazioni dei rifiuti urbani. Il servizio dovrà essere organizzato in modo da perseguire l'obiettivo della riduzione nella produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre il quantitativo del rifiuto indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

Con tale obiettivo l'organizzazione del servizio dovrà prevedere la differenziazione all'origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili.

In tutto il territorio comunale viene attuata a cura degli utenti la separazione a "monte" dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, con riferimento alle componenti merceologiche principali.

Si potrà stabilire la raccolta congiunta di alcune frazioni recuperabili, nel rispetto dei principi sanciti dal presente Regolamento, al fine di ottimizzarne i costi e di ridurre l'impatto ambientale dell'eposizione di rifiuti sul suolo pubblico nonché l'inquinamento ambientale derivato dalla circolazione di mezzi adibiti alla raccolta.

In tal caso è d'obbligo provvedere alla separazione a valle dei rifiuti raccolti, prima del conferimento nei rispettivi siti di recupero o consorzi di filiera.

Sono attivate le seguenti raccolte differenziate:

#### **a) frazioni riciclabili/valorizzabili: (non pericolose)**

- frazione organica compostabile da R.S.U. ("frazione umida"), costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina;
- carta e imballaggi in carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in tetrapak;
- vetro e imballaggi in vetro;
- lastre in vetro;
- barattolame, latte e lattine in alluminio e banda stagnata;
- frazione verde, costituita dagli scarti vegetali provenienti da sfalci e potature di aree verdi private e pubbliche;
- oli e grassi animali e vegetali;
- rifiuti inerti;
- materiale ferroso;
- legno e imballaggi in legno;
- indumenti dimessi;
- pneumatici;
- ingombranti;
- frazione secca da pulizia del territorio e vuotatura cestini stradali;

#### **b) frazioni pericolose, da raccogliere con circuito separato e da smaltire con particolari cautele:**

- batterie e pile;
- accumulatori al piombo;

- prodotti e contenitori T/F;
- farmaci scaduti;
- lampade a scarica e tubi catodici (RAEE);
- siringhe usate;
- cartucce esauste toner;
- oli minerali;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, televisori/monitor, componenti elettronici)
- risulta da pulizia di strade e suolo pubblico;

### **c) frazione secca residua da smaltire**

costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le selezioni di cui sopra.

L'utente ha l'obbligo di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

I rifiuti raccolti a domicilio sono conferiti dagli utenti a bordo strada, in prossimità del proprio numero civico, secondo le modalità previste per ogni tipologia, salvo diversi e specifici accordi assunti col Comune.

Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei rifiuti urbani è effettuato secondo il piano operativo concordato tra il gestore del servizio e il comune.

L'orario di raccolta sarà continuato antimeridiano, indicativamente previsto dalle ore 6.00 alle ore 12,00 dei giorni da lunedì a sabato – per un totale di 36,5 ore/settimana- nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi e/o sacchi a perdere a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali.

I contenitori sono contraddistinti da una scritta e/o da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, stabiliti con provvedimento del comune e resi noti all'utenza.

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano transitabili e aperte permanentemente senza limiti di sorta;

I contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini o sacchi) devono essere mantenuti all'interno della proprietà fino al giorno previsto per il conferimento al pubblico servizio di raccolta.

Nel solo giorno stabilito per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto, il sacco (o contenitore rigido) dovrà essere esposto a cura degli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente l'abitazione, in corrispondenza dell'accesso a servizio dello stabile o del proprio numero civico, ove possibile, ovvero nell'area pubblica più vicina accessibile ai mezzi di raccolta, ponendo attenzione a ridurre il più possibile l'ingombro e l'intralcio alla normale circolazione stradale, sia veicolare che ciclopeditone.

I rifiuti dovranno essere esposti secondo i seguenti orari:

#### **DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE**

non prima delle ore 19.30 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta;

#### **DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE**

non prima delle ore 20.30 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta;

- **PER LE GRANDI UTENZE** domestiche (condomini e fabbricati composti da almeno 5 unità immobiliari):  
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE

non prima delle ore 05.00 e non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta;

- **PER LE PICCOLE UTENZE** domestiche e non domestiche (commerciali, artigianali, di servizi e altro) rimane quanto previsto nell'attuale Regolamento Comunale e precisamente:

DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE: non prima delle ore 19.30 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta;

DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE: non prima delle ore 20.30 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta”;

Il Comune potrà variare, con proprio provvedimento gli orari sopra indicati in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o a seguito di modifiche tecniche e/o operative del servizio o in base a nuove disposizioni emanate da Enti sovraordinati.

Una volta svuotati i contenitori gli utenti sono tenuti a riportarli all'interno della proprietà il più presto possibile e comunque entro il giorno di raccolta, onde evitare l'intralcio dei marciapiedi e bordi stradali.

I contenitori per i rifiuti e le aree private utilizzate per il deposito dei contenitori dovranno essere mantenute pulite a cura e spese dei proprietari.

Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, il Comune potrà concordare la loro collocazione su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.

Nel caso di pluri-utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private a servizio di grandi condomini o complessi residenziali, dove sia permesso il transito di autoveicoli, è consentita la raccolta interna dei rifiuti a fronte di apposita convenzione direttamente stipulata con il Gestore del servizio; le spese aggiuntive eventualmente conseguenti saranno poste direttamente a carico dell'utenza che ne fa richiesta.

#### **Le frequenze minime di raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti sono così stabilite:**

- *frazione organica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta porta a porta (C.E.R. 20.01.08):*
  - 2 volte/settimana, per ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale;
- *rifiuti urbani non differenziati (frazione secca residua) proveniente dalla raccolta porta a porta (C.E.R. 20.03.01):*
  - 1 volta/settimana, per ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale;
- *carta e imballaggi in cartone provenienti da raccolta porta a porta (C.E.R. 20.01.01; C.E.R. 15.01.01):*
  - 1 volta/settimana, su ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale;
- *imballaggi in materiale plastico provenienti da raccolta porta a porta (C.E.R. 15.01.06):*
  - 1 volta/settimana, su ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale,
- *vetro e imballaggi in vetro provenienti da raccolta porta a porta (C.E.R. 15.01.07):*
  - 1 volta/settimana, su ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale;
- *imballaggi metallici (lattine/bande stagnate) provenienti da raccolta porta a porta (C.E.R. 15.01.04)*
  - 1 volta/settimana, su ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale;

In relazione a motivate esigenze o a seguito di significative variazioni nella produzione di rifiuti, la frequenza di raccolta sopra indicata potrà essere variata con motivato provvedimento della Giunta Comunale.

Il calendario di raccolta è stabilito con apposito provvedimento del Comune in accordo col Gestore del Servizio e diffuso all'utenza.

In caso di conferimenti di rifiuti in modo non conforme alle norme indicate nel presente regolamento, gli operatori del servizio dovranno astenersi dalla raccolta e/o dallo svuotamento dei contenitori e contestualmente dovranno apporre sugli stessi apposita comunicazione riportante la data, l'ora e le difformità registrate.

L'utente è tenuto a riportare il rifiuto non conforme all'interno della proprietà e ad esporlo, rimosse le difformità, nel successivo turno di raccolta.

Il gestore del servizio è tenuto a segnalare al Comune nella medesima giornata di servizio l'elenco e la localizzazione dei rifiuti non raccolti e le relative motivazioni.

## **Articolo 10 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida (C.E.R. 20.01.08)**

La frazione umida od organica è costituita da scarti freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, ecc. fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tovagliolini di carta, carta del pane, carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero,...

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con la modalità di raccolta domiciliare "porta a porta".

Sono raccolti i materiali derivanti dalle seguenti fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari,
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli etc;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, refettori e simili.;

Il servizio di raccolta avviene a mezzo di sacchetti compostabili, Il sacchetto deve essere depositato ben chiuso (per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso) negli appositi cassonetti familiari o condominiali.

I contenitori della frazione organica devono essere mantenuti puliti e lavati in base alla necessità.

I cassonetti condominiali per la frazione organica devono essere trattati mediante sanificazione/deodorazione con almeno 2 trattamenti/mese.

## **Articolo 11 - Servizio di raccolta differenziata della carta, cartone e degli imballaggi in carta (C.E.R. 20.01.01; C.E.R 15.01.01)**

La frazione carta e cartone è costituita da scarti in carta o cartone quali fogli di carta in genere, sacchetti di carta, quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, confezioni e scatole di cartoncino, cartone e cartone ondulato ondulato per imballaggi, tabulati, scontrini ...

Salvo diverse e future disposizioni, sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate, le carte molto sporche o unte, le carte da parati e la carta carbone.

Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto con la modalità di raccolta domiciliare "porta a porta". Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto mediante l'utilizzo di appositi **contenitori**

**familiari o condominiali anche carrellabili** fino a litri 240 di capacità max o con sacchi e scatole in carta a perdere.

I rifiuti in carta e cartone devono essere conferiti direttamente nell'apposito contenitore, senza l'utilizzo di ulteriori sacchetti riducendo il più possibile il volume degli scarti conferiti.

I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago, posti a fianco dei cassonetti per la carta. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve raccogliere, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

Ove eccezionalmente le quantità, o altre condizioni specifiche non rendessero possibile l'utilizzo dei contenitori, la carta può essere conferita, nel giorno di raccolta, a bordo strada in pacchi ordinatamente confezionati e legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta.

## **Articolo 12 - Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in MATERIALE PLASTICO (C.E.R 15.01.06)**

La frazione imballaggi in plastica è costituita da confezioni e imballaggi in genere, realizzati in materiale plastico quali bottiglie e contenitori in plastica per liquidi, vaschette e vassoi per cibi, in plastica o polistirolo, contenitori e barattoli in plastica, pellicole e film plastici, sacchetti per la spesa in materiale plastico, confezioni di merendine....

La raccolta deve essere effettuata, a cura degli utenti, **in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti**

Il servizio di raccolta è domiciliare, con le seguenti modalità:

Nei sacchi devono essere inseriti i rifiuti da imballaggi in plastica, cioè contenitori e confezioni in genere realizzate in materiale plastico, quali bottiglie vuote, flaconi/dispenser, vaschette rigide o confezioni flessibili in plastica e/o polistirolo, buste e sacchetti per alimenti in genere, reti per frutta e verdura, film e pellicole, barattoli e contenitori vari, blister e contenitori rigidi sagomati, scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, imballaggi in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti. Ancorché non costituiscono imballaggio è ammesso il conferimento di piatti e bicchieri monouso in plastica; I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti vuoti, puliti e ridotti di volume per quanto possibile.

E' vietato conferire contenitori in materiale plastico che hanno contenuto sostanze tossiche o pericolose. Tali rifiuti devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale.

Non devono essere conferite tra gli imballaggi in plastica i rifiuti in materiale plastico che non costituiscono imballaggio, quali oggetti d'uso, giocattoli...

## **Articolo 13- Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi IN TETRAPACK**

Il comune assicura la raccolta differenziata degli imballaggi realizzati in tetrapack (contenitori di alimenti liquidi quali latte, vino, succhi di frutta ...)

La raccolta sarà di preferenza domiciliare e potrà essere effettuata congiuntamente ad altre frazioni, a seconda degli accordi vigenti con i consorzi di filiera che verranno assunti a livello nazionale o locale.

## **Articolo 14 - Servizio di raccolta differenziata del vetro**

Il servizio di raccolta è domiciliare, con le seguenti modalità:

Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall'utenza in appositi bidoncini da 30/35 lt. o in cassonetti di capacità variabile (da 120 a 240 lt).

Il contenitore non dovrà superare i 19 Kg di peso complessivo (limite imposto per contenitori da 30 litri soggetti a raccolta manuale; sono esenti i contenitori carrellati da 120, 240 e 1100 litri dotati di aggancio a pettine).

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi degli artt. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006.

### **Articolo 15 - Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in materiale ferroso, alluminio e banda stagnata**

Il comune assicura la raccolta differenziata degli imballaggi realizzati in materiale ferroso, alluminio e banda stagnata (contenitori di alimenti in scatola, latte e lattine, vaschette in alluminio per il confezionamento dei cibi, carta stagnola, tappi in latta e materiale ferroso ...)

La raccolta sarà domiciliare e potrà essere effettuata congiuntamente ad altre frazioni, a seconda degli accordi vigenti con i siti di conferimento per il recupero o dei consorzi di filiera che verranno assunti a livello nazionale o locale.

### **Articolo 16 - Servizio di raccolta della FRAZIONE RESIDUA SECCA (C.E.R. 20.03.01)**

Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile riguarda la frazione merceologica residuale da raccolte differenziate ed è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità domiciliare "porta a porta" .

Il conferimento avviene attraverso sacchi a perdere in polietilene di colore neutro, trasparenti.

Il sacco trasparente non deve contenere rifiuti chiusi in ulteriori sacchetti di minore capacità, in modo da consentire il controllo visivo del contenuto

I rifiuti conferiti nei sacchi devono essere per quanto possibile ridotti di volume.

Il sacco deve essere ben chiuso, in modo da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.

I sacchi devono essere riempiti in modo da non eccedere il peso di 12 kg/sacco.

In base al provvedimento del 14 luglio 2005 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, circa l'utilizzo dei sacchi trasparenti, gli utenti dovranno curare:

- che gli scarti o gli oggetti che consentano a terzi di avere accesso a dati personali di natura sensibile vengano riposti nel sacco in modo da non risultare visibili dall'esterno;
- che il deposito del sacco in luogo accessibile per la raccolta avvenga solo nell'immediatezza della stessa.

In presenza di contenitori condominiali da L 120 - 240 è stabilita la frequenza minima di lavaggio degli stessi pari a una volta nel periodo invernale e la sanificazione/deodorazione con una frequenza minima di una volta al mese per il periodo da marzo a ottobre.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati a cura del gestore ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

### **Articolo 17 - Servizio di raccolta differenziata della frazione VERDE RESIDUI VEGETALI PER POTATURE E SFALCIO ERBA (C.E.R. 20.02.01)**

La frazione verde è costituita da sfalci d'erba, scarti vegetali, fogliame e residui di potatura di alberi e siepi, e deve essere conferita esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento diretto presso La Piattaforma ecologica comunale.

Il comune, tramite il gestore del servizio, potrà attivare modalità di raccolta domiciliare su prenotazione con eventuale tariffa direttamente a carico dell'utente che ne fa richiesta.

È consentito l'utilizzo diretto da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, attraverso il compostaggio domestico, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza arrecare danni o disagio ai confinanti.

La pratica del compostaggio domestico è possibile solo all'utenza che può dimostrare la disponibilità di un'area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni circostanti e comunque ad una distanza minima di 5 metri.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

### ***Articolo.18 - Servizio di raccolta differenziata di oli vegetali provenienti da cottura dei cibi***

Il comune garantisce la raccolta differenziata degli oli e grassi animali e vegetali provenienti da cottura di alimenti.

Per le utenze speciali quali mense, refettori e attività di ristorazione e attivata la raccolta domiciliare a mezzo di appositi contenitori.

Il contenitore non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto e, ben chiuso, dovrà essere posizionato dall'utenza in luoghi fissi, facilmente accessibili, il più possibile coincidenti con l'accesso a servizio degli stabili interessati.

Per le utenze domestiche la raccolta avverrà di norma attraverso conferimento diretto presso la Piattaforma Ecologica Comunale.

### ***Articolo 18- Servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi***

Il Comune garantisce la raccolta differenziata degli indumenti dismessi o non utilizzati attraverso la concessione del servizio a soggetti che operino a scopi caritatevoli o comunque senza fini di lucro, che ne abbiano fatto richiesta all'Amministrazione Comunale.

La raccolta avverrà di norma attraverso posizionamento diretto, da parte del soggetto concessionario, di cassonetti dedicati, posti sul territorio comunale in punti concordati con il comune.

Le operazioni di posizionamento dei contenitori, la loro manutenzione, la pulizia dei cassonetti e delle aree circostanti, la vuotatura periodica sono svolti a cura e spese del soggetto concessionario.

Eventuali introiti derivati dalla vendita di materiale raccolto attraverso tali contenitori si intendono a favore del soggetto concessionario.

Il soggetto concessionario è tenuto al versamento a favore del Comune della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico.

Il Comune non risponderà di danni causati ai contenitori posti sul territorio comunale né di eventuali danni che possano derivare a terzi da parte dei medesimi contenitori, per i quali l'unico soggetto responsabile rimane a tutti gli effetti il soggetto concessionario.

## **Articolo 19 - Raccolta separata Rifiuti Urbani Pericolosi**

Sono attivate le seguenti raccolte differenziate di rifiuti urbani pericolosi, secondo gli indirizzi operativi di seguito riportati.

La principale forma di raccolta differenziata di rifiuti ascrivibili alla categoria dei Rifiuti Urbani Pericolosi avviene attraverso conferimento diretto da parte dell'utenza presso la Piattaforma Ecologica Comunale o presso punti di raccolta posizionati in ambiti significativi del territorio.

1. ***Pile e Batterie scariche***  
La raccolta separata di pile e batterie scariche viene effettuata mediante appositi contenitori dislocati territorio comunale, nonché presso il Centro di Raccolta.  
Ne verrà curato il successivo avvio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
2. ***Accumulatori al piombo esausti***  
Gli accumulatori al piombo esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
3. ***Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"***  
La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta.  
Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
4. ***Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati***  
La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori all'interno delle farmacie esistenti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta.  
Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
5. ***Lampade a scarica e tubi catodici (RAEE)***  
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta. Il materiale raccolto sarà conferito al Consorzio "RAEE".
6. ***Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico***  
La raccolta viene effettuata sulle strade e aree ad uso pubblico o aperte al pubblico da personale dotato di idonei strumenti di sicurezza atti ad evitare rischi di contagio ed infezione. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione.
7. ***Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti***  
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso il Centro di Raccolta.  
Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

## 8. **Oli minerali usati**

La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, posizionato presso il Centro di Raccolta, per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

## **Articolo 21 - Raccolta separata DI BENI DUREVOLI e "RAEE" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria
- f) elettrodomestici in genere

Ai sensi del DM 65/2010, tali beni, quando abbiano esaurito la loro funzione, devono essere riconsegnati a cura del proprietario ad uno dei seguenti soggetti che ne cura lo smaltimento:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un nuovo bene durevole di tipologia equivalente;
- ad uno degli appositi Centri di Raccolta istituiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 8 aprile 2008;

Nel caso in cui vi sia impossibilità di effettuare la riconsegna come sopra indicato o nel caso in cui non avvenga la sostituzione con una nuova apparecchiatura equivalente, l'utenza domestica potrà conferire il rifiuto presso la Piattaforma Ecologica Comunale.

I rifiuti dei frigoriferi, surgelatori e congelatori dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza di gas ed oli in essi contenuti.

## **Articolo 22 – RIFIUTI INERTI**

Sono rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione edile;
- i materiali ceramici in genere;
- i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili;
- le rocce e i materiali litoidi;
- tempera ad acqua essiccata;
- sanitari.

Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole opere di manutenzione ordinaria di abitazioni private svolte senza l'ausilio di un'impresa è consentito il conferimento, da parte delle sole utenze civili, al Centro di Raccolta nei limiti quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani, riportati nella relativa tabella all'art. 3 – definizioni -

I materiali inerti in eccedenza o quelli derivanti da più ampi lavori di demolizione, di manutenzione o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso idonea discarica per materiali inerti o specifico impianto di trattamento, anche per il tramite dell'impresa che ha eseguito i lavori.

Alle **utenze non domestiche** è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento di rifiuti inerti presso la Piattaforma Ecologica Comunale.

## **Articolo 23 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO**

La gestione degli imballaggi è normata dal Titolo II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i negli articoli da 217 a 226 del d.lgs. 152/2006, cui si rimanda.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura.

## **Articolo 24 – RIFIUTI CIMITERIALI**

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/06 classifica come rifiuti urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 si considerano:

a). rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:

- parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate
- per inumazione o tumulazione;
- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della
- cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali,
- smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione,
- tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si considerano:

- a. i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f ) punto 1 del D.M. 254/2003 che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003;

b. i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

## ***Articolo 25 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata***

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà in ogni momento definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a tipologie di rifiuto per le quali, al momento dell'approvazione del presente regolamento, non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale atto dovrà specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti e sarà diffuso e reso noto all'utenza.

## ***Articolo 26 – Educazione e informazione alla cittadinanza***

Il Comune garantisce una costante attività di educazione ed informazione alla cittadinanza al fine di promuovere la diffusione della conoscenza delle norme comportamentali discendenti dal presente regolamento ed al fine di promuovere la costante crescita di una cultura ambientale diffusa.

Il sito internet comunale dovrà essere lo strumento privilegiato per la diffusione di notizie e informazioni alla cittadinanza in relazione ai servizi oggetto del presente regolamento.,

In particolar modo dovrà essere curata la formazione dei bambini in età scolare attraverso la costante proposta di attività formative coordinate con i corpi docenti delle diverse scuole territorialmente presenti.

Il Comune favorirà altresì la promozione di eventi o incontri di approfondimento su tematiche ambientali rivolte alle diverse fasce di popolazione residente, nell'ottica, già dichiarata, di promuovere una cultura ambientale diffusa ed uno stile di vita sempre più sostenibile ed ecocompatibile.

In tale ottica si potranno promuovere premi o riconoscimenti per le utenze, singole o collettive, che si sono distinte nell'ambito della raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti, o nella promozione di abitudini e stili di vita all'insegna della sostenibilità ambientale.

## **TITOLO III - IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI, DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' PERIODICHE ED OCCASIONALI**

### ***Articolo 27 – Definizione, competenze ed aree di pertinenza***

**Per rifiuti urbani esterni si intendono:**

- a) i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico;

Il comune garantisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificati come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d) le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, i giardini, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, etc.;
- e) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
- siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
  - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);

Le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti urbani esterni giacenti sulle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, sulle sponde dei corsi d'acqua, dei canali e delle rogge sono a carico e di competenza diretta degli Enti proprietari, dei privati proprietari o di chi ne ha effettiva la disponibilità.

### ***Articolo 28 – SPAZZAMENTO e LAVAGGIO STRADE E SOTTOPASSI***

Il comune garantisce un servizio di spazzamento e lavaggio periodico e programmato su strade, sottopassi ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche del traffico e della relativa destinazione. Dove necessario si provvederà ad eseguire interventi di sanificazione periodica, soprattutto in presenza di significativa presenza di deiezioni animali.

Le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite mediante il contratto dei servizi e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberature, del flusso automobilistico, di specifiche esigenze e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio volti ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento si provvederà ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

### ***Articolo 29 – CESTINI STRADALI***

Al fine di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici devono essere installati appositi cestini portarifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

La tipologia di cestini da installare sul territorio comunale sarà di preferenza del tipo "multiraccolta" così da consentire la raccolta differenziata dei rifiuti anche lungo le strade e i parchi cittadini. Davanti all'ingresso dei bar e dei locali di ritrovo e di ristorazione sarà curato il posizionamento di contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigarette, la cui periodica pulizia sarà di competenza del gestore del locale.

La vuotatura dei cestini stradali deve avvenire con regolarità e con periodicità adeguata a consentirne il regolare utilizzo da parte della cittadinanza, così da ridurre fenomeni di abbandono di rifiuti a terra.

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni e rifiuti ingombranti.

E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal comune.

### ***Articolo 30 – VOLANTINAGGIO***

Al fine di evitare sprechi e mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini pubblicitari o informativi attraverso spargimento per le strade, sui marciapiedi ed in generale sulle aree pubbliche .

E' responsabilità di chi effettua il volantinaggio provvedere alla consegna diretta del volantino ed al recupero di quelli eventualmente lasciati abbandonati su aree pubbliche.

### ***Articolo 31 – RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO***

Ai sensi dell'art. 192 del D. lgs n. 152/2006, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

La violazione del divieto di abbandono è normata dal comma 3 del citato art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### ***Articolo 32 – RACCOLTA CAROGNE ANIMALI***

Il Comune provvede alla rimozione e allo smaltimento (attraverso il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere conferite in appositi centri individuati dai Servizi Veterinari competenti.

### ***Articolo 33 – DEIEZIONI ANIMALI***

A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici in spazi ed aree pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti, ed in ogni caso sono tenuti a provvedere all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni;

### ***Articolo 34– FABBRICATI, TERRENI INEDIFICATI ED AREE SCOPERTE***

Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non, non soggette ad uso pubblico, i terreni ineditati a qualunque uso o destinazione adibiti devono essere mantenuti in stato di decoro e pulizia a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che hanno l'obbligo di mantenerle libere da rifiuti e sporcizia, anche se causati da terzi.

E' vietato l'accumulo di rifiuti su tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione e all' avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. Le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita ordinanza sindacale.

Nel caso in cui si manifestino fenomeni di accumulo di rifiuti su aree private il comune dispone che il proprietario provveda all'esecuzione delle operazioni di smaltimento e pulizia dell'area. Trascorso inutilmente il tempo concesso il Comune interviene in danno, con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

### ***Articolo 35 – pulizia delle aree occupate da CAVE E cantieri***

I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, etc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono altresì tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche circostanti, quando il transito di veicoli, che accedano al cantiere a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento delle stesse.

Le aree esterne al cantiere devono essere mantenute costantemente pulite a cura dell'impresa e sgombre da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, etc.).

Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e il decoro cittadino le aree di cantiere devono essere mantenute pulite ed in ordine, libere da infestanti, soprattutto se allergene, e sgombre da insetti ed animali molesti attraverso interventi periodici di disinfestazione e di derattizzazione.

In caso di inadempienza provvederà il comune con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.

### ***Articolo 36 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI***

Sia chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali sia il destinatario di tali merci e materiali sono tenuti in solido a non sporcare né lasciare rifiuti abbandonati sulle aree in cui vengono svolte tali operazioni.

In caso di inadempienza provvederà il comune con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.

### ***Articolo 37 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi***

I gestori di pubblici esercizi devono provvedere a mantenere pulita quotidianamente l'area esterna di pertinenza e le eventuali aree pubbliche per le quali si è ottenuta concessione d'uso, permanente o temporanea. Per facilitare tali operazioni il gestore può collocare all'esterno appositi contenitori, compresi i posacenere, da vuotarsi con regolarità a cura dello stesso.

I rifiuti derivati dalle operazioni di pulizia di cui sopra devono essere conferiti al servizio comunale in forma differenziata e con le stesse modalità previste nel presente regolamento per i rifiuti urbani.

In particolare il gestore del pubblico esercizio dovrà curare la tempestiva raccolta e rimozione dalle aree pubbliche circostanti la propria attività dei residui e degli involucri delle merci vendute.

In ogni caso, alla chiusura dell'attività, le aree esterne devono risultare pulite e sgombre di rifiuti. In caso di inadempienza provvederà il comune con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.

### ***Articolo 38 – Raccolta Rifiuti e Pulizia delle aree di mercato e delle fiere***

Le aree, coperte o scoperte, destinate a mercati e fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali e temporanei, devono essere mantenute e riconsegnate pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. Questi ultimi sono tenuti a raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività e quelli lasciati dai visitatori, ed a conferirli ordinatamente e in modo differenziato secondo le indicazioni e nei punti di prelievo stabiliti dal Comune.

L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del titolare della concessione, entro un'ora dal termine assegnato per la chiusura delle operazioni di vendita.

Dopo che l'area è stata sgombrata, il gestore dei servizi di igiene urbana provvederà tempestivamente a raccogliere e conferire a destino, in modo differenziato, i rifiuti prodotti.

Dopo ogni mercato o fiera l'area deve essere spazzata e lavata, da parte del gestore del servizio, con mezzi meccanici o manuali al fine di salvaguardare il decoro e l'igiene pubblica. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari dell'eventuale divieto di sosta per le autovetture stabilite dall'Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Comune potrà accordare al Gestore del Servizio la modifica, anche temporanea, di tali orari.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate su aree pubbliche, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree interessate sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento per l'applicazione della Tassa o Tariffa di Igiene Urbana.

## ***Articolo 39 –raccolta rifiuti e pulizia delle aree occupate da SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI***

Per le finalità di tutela dell'ambiente e della riduzione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale enunciate dal presente regolamento, risulta di indispensabile che l'organizzazione di feste, fiere, sagre, spettacoli viaggianti e qualsiasi manifestazioni organizzati nell'ambito del territorio comunale garantisca un'attenta gestione dei rifiuti prodotti rivolta alla massima riduzione degli stessi ed all'adeguato smaltimento, in forma differenziata, di quelli prodotti.

A tal fine i soggetti organizzatori e promotori di fiere, feste, spettacoli e manifestazioni in genere devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. E' vietato il conferimento dei rifiuti in forma indifferenziata.
2. Su tutta l'area interessata devono essere organizzate, a disposizione dell'utenza, un adeguato numero di microaree di raccolta rifiuti, facilmente accessibili e dotate di appositi ed idonei contenitori per ognuna delle frazioni oggetto di raccolta differenziata ai sensi del presente regolamento, così da agevolare sia il conferimento dei rifiuti in forma differenziata da parte dell'utenza, sia le successive operazioni di raccolta e conferimento al servizio pubblico.
3. lo svuotamento periodico dei contenitori, durante la manifestazione, deve essere curato dagli organizzatori, e deve avere frequenza tale da consentire un costante e corretto conferimento in forma differenziata da parte dell'utenza ed evitare il deposito dei rifiuti a terra o in contenitori non idonei.
4. In occasioni di sagre, feste o qualsiasi altra manifestazione in cui vi è somministrazione di cibo e bevande è vietato l'uso di stoviglie a perdere se non realizzato in materiale compostabile (piatti, bicchieri e posate realizzati con bioplastiche compostabili).
5. In occasioni di sagre, feste o qualsiasi altra manifestazione in cui vi è somministrazione di cibo e bevande è consentito l'utilizzo di soli tovaglioli in carta bianca, non accoppiata, così da consentirne il conferimento insieme con la frazione umida dei rifiuti.
6. Gli organizzatori della festa devono curare, anche con appositi cartelli, un'adeguata informazione all'utenza circa il corretto conferimento dei rifiuti.
7. E' fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di mantenere pulita l'area.
8. Nel caso di feste o manifestazioni che si protraggano per più di un giorno è necessario, da parte degli organizzatori, dimostrare la disponibilità di servizi igienici destinati all'utenza o provvedere al posizionamento di WC chimici.

9. Le operazioni di pulizia dell'area e di conferimento dei rifiuti in forma differenziata, al termine della manifestazione, seguirà le norme già individuate dal presente regolamento all'articolo relativo alla Pulizia delle aree di mercati e fiere.

Il mancato rispetto di ognuna delle seguenti prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per non conforme conferimento di rifiuti e/o imbrattamento di aree pubbliche.

A garanzia del rispetto degli obblighi di cui sopra il Comune richiede agli organizzatori il deposito di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie occupata, alla sua tipologia ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia della corretta effettuazione delle operazioni di raccolta rifiuti e di pulizia nonché a garanzia di eventuali danni arrecati alle aree o alle attrezzature assegnate.

Per tutte le manifestazioni che all'atto della richiesta di autorizzazione al Comune per lo svolgimento della stessa dimostreranno di disporre di un'adeguata organizzazione capace di far fronte pienamente agli obblighi e divieti sopra indicati il Comune concederà un riconoscimento, autorizzando l'apposizione del marchio di ECOFESTA o ECOSAGRA.

## **TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI**

### ***Articolo 40 – VIGILANZA E ACCERTAMENTI DELLE INFRAZIONI***

Le attività di vigilanza, di controllo e ispettive ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Servizio Ecologia del Comune, che si coordinerà con il comando di Polizia Locale per l'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

Ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali", è addetto all'accertamento (agente accertatore) delle violazioni previste dal presente regolamento il seguente personale: Agenti di Polizia Locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, il Responsabile del Servizio Ecologia, il personale autorizzato dal concessionario/appaltatore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

#### **Atti di accertamento e addetti al controllo**

In attuazione dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti all'accertamento gli appartenenti alla Polizia Locale.

Sono addetti all'accertamento altresì:

- i responsabili degli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'Amministrazione comunale di svolgere attività di vigilanza;
- il personale autorizzato dai concessionari o appaltatori dei servizi pubblici.

Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.

Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle vigenti leggi.

Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

### ***Articolo 41 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI***

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

### ***Articolo 42 – SANZIONI***

Fatta salva l'applicazione della sanzione penale, ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981 e s.m.i., della L.R. 90/1983 e s.m.i., dal D.lgs. 267/00 e s.m.i e dal Titolo VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi

dello Stato o normative speciali. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale.

Gli importi delle sanzioni si intendono relativi a ciascuna singola violazione e vengono applicati per ogni singola difformità rilevata.

La definizione dell'importo della sanzione terrà conto della gravità della violazione e del danno conseguito, nonché della recidiva.

● **da € 25,00 a € 150,00**

- mancato utilizzo di contenitori/sacchi o utilizzo di contenitori/sacchi non conformi alle disposizioni;
- posizionamento di contenitori/sacchi in maniera disordinata o tale da arrecare disagio o intralcio al pubblico transito;
- mancata pulizia e disinfezione dei contenitori e dei luoghi di conferimento;
- mancato o scorretto utilizzo, con conseguente imbrattamento del suolo pubblico, dei cestini portarifiuti;
- mancata raccolta delle deiezioni canine;
- effettuazione di cernita, asportazione, sottrazione, smontaggio e recupero dei rifiuti non autorizzate;
- danneggiamento, imbrattamento, manomissione, rottura di contenitori pubblici e loro componenti (per ciascun oggetto danneggiato);

● **da € 50,00 a € 300,00**

- conferimento non corretto di rifiuti al servizio pubblico;
- mancata, scorretta o parziale differenziazione dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi;
- esposizione di rifiuti in giorni e orari non consentiti;
- affissione di volantini, manifesti, locandine, fogli, pubblicità, adesivi senza autorizzazione o in luoghi non idonei;
- imbrattamento di edifici o parti di essi, pensiline dei mezzi pubblici e di qualsiasi arredo con graffiti e scritte varie;

● **da € 65,00 a € 500,00**

- inserimento o occultamento di rifiuti pericolosi, speciali o comunque non consentiti nei contenitori/sacchi per la raccolta a domicilio;
- causa volontaria di intralcio o ritardo all'opera degli addetti al servizio;
- mancata pulizia delle aree date in uso per mercati, fiere, spettacoli viaggianti e simili e utilizzo stovigliame non conforme;
- dispersione e sversamento di liquidi alimentari, sali, polveri o scarti di cibo su aiuole, aree verdi, pavimentazioni, strade, marciapiedi tombini, griglie o bocche lupaie;
- mancata pulizia del suolo antistante gli esercizi pubblici o delle aree esterne
- mancata pulizia del suolo a seguito di carico, scarico e trasporto merci o in caso di opere edili e stradali;
- danneggiamento, manomissione, imbrattamento, rimozione o deturpamento di qualsiasi arredo quali panchine, cestini, staccionate, giochi, fontanelle e ogni altro arredo presente nell'area;

● **da € 75,00 a € 500,00**

- abbandono, incuria o mancata manutenzione, con conseguente precarietà igienica, di aree inedificate o edifici in disuso;
- versamento, deposito o dispersione sul suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi genere, natura e dimensione, sia solidi che liquidi, anche racchiusi in sacchetti o in recipienti;
- abbandono di rifiuti impropri e ingombranti sul suolo pubblico;

- utilizzo di spazi interni o esterni non idonei adibiti ad area raccolta rifiuti o a isola ecologica in modo tale da causare condizioni di degrado o precarietà igienico sanitaria;

## INDICE

COMUNE DI CORMANO.....	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 – obiettivi e scopo del presente regolamento – DICHIARAZIONE D’INTENTI .....	2
Articolo 2 – Riferimenti normativi e campo di applicazione.....	3
Articolo 3 - Definizioni.....	3
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti URBANI E ASSIMILATI .....	6
Articolo 5 - Competenze del Comune.....	9
Articolo 6 - Divieti ed obblighi degli utenti.....	9
Articolo 7 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....	10
Articolo 8 – Tariffa PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
TITOLO II –RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	12
Articolo 9 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta .....	12
Articolo 10 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida.....	15
(C.E.R. 20.01.08) .....	15
Articolo 11 - Servizio di raccolta differenziata della carta, cartone e degli imballaggi in carta (C.E.R. 20.01.01; C.E.R 15.01.01) .....	15
Articolo 12 - Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi IN MATERIALE PLASTICO (C.E.R 15.01.06) .....	16
Articolo 13- Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi IN TETRAPACK.....	16
Articolo 14 - Servizio di raccolta differenziata del vetro, alluminio e banda stagnata.....	16
Articolo 15 - Servizio di raccolta della LA FRAZIONE RESIDUA SECCA (C.E.R. 20.03.01) .....	17
Articolo 16 - Servizio di raccolta differenziata della frazione VERDE RESIDUI VEGETALI PER POTATURE E SFALCIO ERBA (C.E.R. 20.02.01).....	17
Articolo. 17 - Servizio di raccolta differenziata di oli vegetali provenienti da ristorazione .....	18
Articolo 18- Servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi.....	18
Articolo 19 - Raccolta separata Rifiuti Urbani Pericolosi .....	19
Articolo 20 - Raccolta separata DI BENI DUREVOLI e “RAEE” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).....	20
Articolo 21 – RIFIUTI INERTI .....	20
Articolo 22 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO .....	21
Articolo 23 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	21
Articolo 24 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata .....	22

Articolo 25 – Educazione e informazione alla cittadinanza .....	22
TITOLO III - IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI, DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' PERIODICHE ED OCCASIONALI.....	23
Articolo 26 – Definizione .....	23
Articolo 27 – competenze ed aree di pertinenza .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Articolo 28 – SPAZZAMENTO e LAVAGGIO STRADE E SOTTOPASSI .....	23
Articolo 29 – CESTINI STRADALI .....	23
Articolo 30 – VOLANTINAGGIO.....	24
Articolo 31 – RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO .....	24
Articolo 32 – RACCOLTA CAROGNE ANIMALI .....	24
Articolo 33 – RIFIUTI PRODOTTI DA ANIMALI .....	24
Articolo 34– FABBRICATI, TERRENI INEDIFICATI ED AREE SCOPERTE .....	24
Articolo 35 – pulizia delle aree occupate da CAVE E cantieri.....	25
Articolo 36 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI .....	25
Articolo 37 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi .....	25
Articolo 38 – raccolta rifiuti e Pulizia deLLE AREE DI mercatO e delle fiere .....	25
Articolo 39 –raccolta rifiuti e pulizia delle aree occupate da SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI .....	26
TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI .....	28
Articolo 40 – VIGILANZA E ACCERTAMENTI DELLE INFRAZIONI.....	28
Articolo 41 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	28
Articolo 42 – SANZIONI .....	28